

N. 2485/2012 R.G.



Tribunale Civile e penale di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Marco Lualdi,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 11.7.2012,
nel procedimento n. 7211/2012 R.g.

ai sensi dell' art. 28 Legge n.300/70

promosso da;

**FIOM Federazione Operai Metalmeccanici – Federazione Provinciale di
Milano**

in persona del Segretario Provinciale pro tempore, domiciliato elettivamente ai fini del presente procedimento in
Milano Corso Italia n. 8 presso lo studio dell'avv. Alleva/Focareta/Sozzi che lo rappresenta e difende con
procura speciale a margine del ricorso

nei confronti di

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a.

con sede legale in Torino ed unità produttiva in Pregnana Milanese (MI) , domiciliata elettivamente ai fini del
presente procedimento in Milano alla San Barnaba n. 32 presso lo studio dell'avv. De Luca Tamajo/Favalli che
la rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritenuta la propria competenza a provvedere, ha
emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art.28 Legge n.300/78, ritualmente depositato in data 1.6.2012, la FIOM nella
sua articolazione territoriale di Milano ha chiesto che il Giudice designato ordinasse ed
imponesse alla FPT Group Automobili S.p.a. la cessazione del comportamento antisindacale
consistente letteralmente nel " ... *Non aver operato la trattenuta sulla retribuzione dell'ammontare
dovuto dagli scritti FIOM al titolo di quota sindacale.... Nella violazione di quanto previsto
dall'articolo 7, sezione seconda, C.C.N.L. 2008....*" con conseguente condanna della società
resistente alla rimozione di tutti gli effetti della condotta antiggiuridica lamentata.

Il giudice designato fissava l'udienza avanti a se' per la data del 11.7.2012.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società Fiat Group Automobili S.p.a. (*da ora anche e
piu' semplicemente Fiat*) opponendosi alle domande svolte nei suoi confronti e chiedendone il
rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.

La difesa della resistente Fiat eccepiva inoltre preliminarmente la carenza di interesse ad agire della O.S. non risultando attualmente in corso alcun rapporto retributivo con la gran parte dei lavoratori cedenti il credito e comunque anche alla luce della insussistenza di qualsiasi profilo di antisindacalità nella condotta prospettata.

Ancora la difesa della Fiat prospettava, in caso di eventuale accoglimento delle tesi svolte da parte ricorrente, un evidente profilo di illegittimità costituzionale dell'articolo 1260 c. in relazione agli artt. 75, 1 secondo comma e 39 e 41 Cost.

All'esito della discussione il Giudice si riservava la decisione.

NEL MERITO DEL RICORSO:

Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione svolta in via preliminare dalla difesa di Fiat in punto di carenza di interesse ad^{la} agire della O.S. ricorrente per non essere in corso alcun rapporto retributivo con la maggior parte dei lavoratori interessati dalla cessione di credito in quanto sospesi in CIGS come peraltro la gran parte dei dipendenti attualmente addetti alla articolazione aziendale di riferimento.

La questione in punto di interesse ad agire appare inevitabilmente connessa alla ulteriore difesa svolta dalla Fiat secondo cui, ed in ogni caso, la condotta dell'azienda sarebbe comunque priva dei cosiddetti requisiti di antisindacalità così come delimitati dalla norma di riferimento e dalla giurisprudenza formatasi sul punto.

La questione di merito oggetto della presente controversia investe la correttezza del comportamento tenuto da Fiat sotto il profilo giuridico e del rispetto del quadro normativo di riferimento (*su cui si tornerà più diffusamente in prosieguo di trattazione*).

I fatti di causa non sono oggetto di contestazione tra le parti.

I lavoratori iscritti alla Fiom avevano formalizzato espressa richiesta alla società resistente finalizzata ad ottenere il versamento alla organizzazione sindacale del contributo associativo, richiesta a cui la Fiat aveva dato risposta negativa con successiva comunicazione allegata in atti sul presupposto che l'istituto della cessione di quota dello stipendio non potesse essere utilizzato per il versamento dei contributi sindacali.

La difesa della Fiat rilevava inoltre come il predetto rifiuto, che anche ove ritenuto illegittimo sulla scorta del quadro normativo e contrattuale di riferimento, integrerebbe comunque un comportamento privo dei necessari requisiti di antisindacalità.

La tesi non appare condivisibile.

È indubbio come la cessione parziale del credito retributivo da parte del lavoratore sia soltanto una delle strade ipoteticamente praticabili dall'O.S. per ottenere il versamento della

quota dai lavoratori iscritti, come peraltro hanno pacificamente dimostrato con il loro comportamento le OO.SS. in altri contesti industriali.

D'altra parte è evidente come il versamento delle quote da parte degli associati sia da ritenersi presupposto e condizione fondamentale per lo stesso esercizio da parte dell'organizzazione sindacale delle proprie prerogative, fornendo tale versamento le necessarie "provviste" economiche per lo svolgimento della propria attività nel senso più lato del termine.

Qualunque difficoltà ingiustificatamente frapposta a tale riscossione (*che comporti un aggravio di spese, un allungamento dei tempi od anche solo un appesantimento di procedure che possa dissuadere i lavoratori al versamento di tali contributi*) è pertanto destinata a ripercuotersi su tale esigenza economica.

Ancora deve poi rilevarsi l'oggettivo impatto, sotto il profilo della capacità rappresentativa e quindi della forza intrinseca del sindacato, che tale scelta della parte datoriale (*ove non giustificata da legittimi "impedimenti"*) appare destinata a produrre effetti sulle prerogative delle OO.SS..

Se si appalesa quindi evidente l'ipotetica antisindacalità della condotta, da intendersi con riferimento a tutte quelle condotte dirette ad impedire od anche solo a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, ne consegue come nel caso di specie sia destinato a rilevare il principio generale destinato a regolare la fattispecie.

Appare quindi irrilevante la circostanza che tutti od alcuni dei lavoratori interessati (*in realtà basterebbe la presenza di un solo lavoratore percettore di retribuzione per far accertare l'illegittimità della condotta destinata a riverberarsi sulla O.S. interessata*) siano ancora portatori di un credito retributivo nei confronti dell'azienda ovvero se tutti quanti vantino viceversa un credito nei soli confronti dell'INPS.

Con tali presupposti diviene quindi ininfluenza la circostanza, che peraltro l'istruttoria nella fase sommaria non è stata in grado in maniera oggettiva di risolvere, se la resistente Fiat continui, abbia continuato ed eventualmente sino a quando ad effettuare le trattenute della quota sindacale dalle buste paga dei lavoratori interessati (*vd. a titolo di esempio la busta paga prodotta in sede di discussione dalla difesa della Fiom da cui sembrerebbe desumersi la effettività di tale trattenuta*).

Deve conseguentemente affermarsi la sussistenza di un evidente interesse ad agire della O.S. ricorrente.

Poste queste premesse la tesi di parte Fiat secondo cui la possibilità di cessione del credito retributivo da parte dei lavoratori (*nel caso di specie si tratta di scelta formalmente e ritualmente comunicata all'azienda da parte di ciascuno di essi*) sarebbe preclusa dal dettato letterale del novellato art. 1 DPR n. 180/1950 non merita di essere condivisa.

Il dettato dell'articolo 1 dispone infatti espressamente " ... **Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe ...**".

Con riferimento alla natura di tali "eccezioni" la Corte di Cassazione ha rilevato in più occasioni come *"In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, ^{invece} altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale."* (così' Cass. 17.2.2012 n. 2314, Cass. 3544/2012)

Come ha ancora osservato la Corte di Appello di Torino (sentenze 307/2007 e 1105/2009) il testo novellato del DPR n. 180/1950 non ha introdotto un divieto generale di cessione dei crediti di natura retributiva ma ha soltanto reso più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzata all'estinzione dei prestiti monetari.

La *ratio* della nuova normativa deve essere evidentemente individuata nella volontà di contrastare il fenomeno dell'usura non consentendo al lavoratore di impiegare una quota propria della retribuzione futura al fine di estinguere prestiti contratti al di fuori dei rapporti con i soggetti istituzionali.

Appare quindi chiaro e coerente con tali presupposti il dato letterale degli artt. 5, 53 e 15, articoli che fanno espresso riferimento appunto ai prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario.

Il successivo articolo 52, nella sua formulazione letterale, fa viceversa riferimento " **...Possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto.... La cessione del quinto dello stipendio del salario non può eccedere il periodo di tempo che....**" senza che sia ravvisabile in nessun passaggio della norma richiamata alcun riferimento al concetto di "prestiti".

Pare conseguentemente potersi affermare come l'articolo 52 non sia destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti ma riguardi piuttosto le cessioni di credito da ritenersi conseguentemente lecite ed ammissibili, finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro.



Se questa è la premessa, non può ragionevolmente affermarsi che la nuova normativa vieti ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle certamente comprese nelle previsioni di cui al richiamato articolo 52.

Si deve quindi concludere dell'articolo 52 rientri tra quelle "eccezioni" stabilite dalla clausola di riserva di cui all'art. 1 per le quali è consentito al lavoratore privato di cedere il credito retributivo (*così Tribunale di Milano 21.6.2012 la cui motivazione integrale si richiama anche ai sensi dell'art. 181 Disp. Att. C.p.c.*).

Quanto poi alla ulteriore questione pure prospettata dalla difesa Fiat in ordine agli effetti dell'intervento referendario intervenuti sull'art. 26 St.Lav., intervento che avrebbe comportato il venir meno dell'obbligo datoriale cd "di intermediazione" e che non potrebbe pertanto essere aggirato da una interpretazione estensiva delle ulteriori norme di riferimento, questo giudice si sente di condividere le motivazioni poste a fondamento della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 28269/2005 del 21.2.2005.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata a cui per il resto si fa integrale richiamo, ha affermato il principio secondo cui *"Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo temperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incredibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005,*

convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti).”.

Come è stato correttamente osservato (così sent. Tribunale Milano 21.6.2012) l'abrogazione referendaria dell'art. 26 St.Lav. comma 2. e 3. non ha determinato un vuoto nella regolamentazione della materia ma ha viceversa restituito all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro restando conseguentemente ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentano di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione.

Lo strumento della cessione del credito previsto dall'art. 1260. c.c., che peraltro non prevede il consenso del creditore ceduto se non in presenza di particolari condizioni non ravvisabili nel caso di specie, è indubbiamente strumento utilizzabile per la riscossione dei contributi sindacali.

Ne' potrebbe affermarsi come il ricorso a tale strumento comporti dei profili di illegittimità costituzionale dello stesso articolo 1260 c.c.

Nessun contrasto può essere evidenziato con riferimento all'articolo 75 e 1 c.2) della Costituzione in quanto l'obbligo legale di cooperazione per il datore di lavoro, pacificamente escluso con il referendum abrogativo dell'art. 26 St.Lav., non può ritenersi incompatibile con il fatto che il sistema preveda il ricorso a differenti strumenti su base contrattuale anche pur prescindendo dal consenso di una delle parti per conseguire i medesimi pagamenti.

L'esito del referendum abrogativo non può infatti avere come effetto quello di precludere alle parti il ricorso ad altri strumenti, ancor più se previsti dal codice sostanziale e nell'ambito della normale dinamica dei rapporti contrattuali, idonei a raggiungere comunque con differenti modalità, tempistiche e fondamenti giuridici i medesimi risultati.

Nessun contrasto appare poi ravvisabile con l'art. 39 Costituzione in quanto la norma civilistica sopra richiamata si limita a regolare modalità di adempimento delle reciproche obbligazioni senza incidere in alcun modo sugli obblighi di cooperazione tra le parti in violazione del principio di libertà sindacale ivi sancito ed ancor meno con l'art. 41 Costituzione in punto di oneri aggiuntivi a carico dell'impresa e su cui si tornerà più diffusamente in prosieguo di motivazione.

Quanto poi alla "legittimità" delle disposizioni a mezzo delle quali da parte dei lavoratori è stata espressamente richiesta la cessione del credito retributivo, il modulo prodotto in giudizio e pacificamente corrispondente a quello utilizzato prevede letteralmente la cessione parziale dei crediti retributivi " ... **Fino alla estinzione del rapporto di lavoro... Ho alla mia eventuale**

comunicazione di cessazione del rapporto con la Fiom e conseguente revoca della cessione parziale di credito....".

Appare di tutta evidenza come la predetta disposizione, oltre ovviamente a non vincolare il lavoratore che in qualunque momento potrebbe revocare la propria scelta, non appaia contraria alla norma imperativa prevista dall'articolo 39 Cost. (*ed anche ove tale fosse ritenuta sussistente tale contrarietà, è indubbio come la nullità di tale clausola non potrebbe travolgere la validità dell'intero atto negoziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.*).

Venendo da ultimo alla richiesta di parte FIAT di ottenere l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese necessarie per adempiere a tale incombente la domanda non può evidentemente essere oggetto di una pronuncia in tal senso da parte di questo giudice.

Solo incidentalmente vale la pena di osservare come sia possibile nel nostro ordinamento assistere a situazioni in cui, nell'ambito di rapporti contrattuali di natura sinallagmatica, la situazione di una delle parti comporti un aggravio delle corrispettive obbligazioni.

A prescindere dalla prova in ordine alla sussistenza ed alla entità di tale "aggravio" (*sarebbero infatti da distinguersi le spese vive sostenute dai costi indiretti, che come tali dovrebbero trovare adeguata allegazione probatoria*) l'onerosità di tale aggravio non appare eccessiva al punto da non trovare nel quadro normativo di riferimento (*art. 1196 c.c. spese del pagamento, art. 1175 c.c. comportamento secondo correttezza, art. 1375 c.c. esecuzione in buona fede, 1467 c.c. eccessiva onerosità sopravvenuta*) il necessario addentellato normativo per giustificare la legittimità della nuova regolamentazione di interessi e/o l'adeguamento delle rispettive controprestazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto deve conseguentemente essere dichiarata l'antisindacalità dal comportamento tenuto dalla parte oggi resistente con conseguente obbligo da parte di Fiat di dare corso al versamento alla FIOM CGIL ricorrente delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori interessati da tale richiesta.

Deve viceversa essere respinta l'ulteriore richiesta formulata dal sindacato resistente tendente ad ottenere il riconoscimento dell'obbligo della convenuta a comunicare tramite distribuzione di espressa comunicazione in tal senso e/o di affissione presso le bacheche aziendali.

La norma di riferimento non prevede in maniera espressa la necessità di adottare tale tipo di "sanzione" a fronte della antisindacalità della condotta eventualmente accertata.

D'altra parte la condotta di cui si discute e le modalità con cui tale condotta si è estrinsecata nel corso del tempo sono tali da far ritenere a questo giudice non necessario ma neppure opportuno (*al fine evidentemente di rimuovere gli effetti di tale comportamento*) disporre tale tipo di ulteriore ed atipica "sanzione".

Alla sostanziale soccombenza segue la condanna della società resistente al pagamento delle spese di procedimento che si liquidano in €. 1.687,5 di cui €. 500,00 per diritti, €. 1.000,00 per onorari ed €. 187,5 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

ACCERTA e DICHIARA l'antisindacalità della condotta tenuta da Fiat Group Automobiles S.p.a. e consistita nel non aver operato, dove richiesto, la trattenuta sulla retribuzione della relativa quota sindacale e per l'effetto


ORDINA alla resistente di dare corso al versamento alla FIOM CGIL ricorrente delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori interessati da tale richiesta.

CONDANNA la resistente Fiat Group Automobiles S.p.a. al pagamento delle spese di procedimento a favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi €. 1.687,5 oltre iva e cpa come per legge.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Milano, 25.7.2012

Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Lualdi



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano.

OGGI 25 LUG. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada MIZZI



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 25 LUG. 2012
DA

